

Roma, 7 maggio 2020

Prot. D20/4147

Pubblicata il 07/05/2020

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale "i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato alle modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del decreto Crescita) - "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice);
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: *"l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3 comma 1, lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l'articolo 36, comma 2, lett. a) del predetto Codice"*;

Considerato che

- l'emergenza sanitaria in atto e le conseguenti raccomandazioni del Governo in ordine alle misure da adottare per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, hanno determinato la necessità per il Fondo di dotarsi di un sistema di videoconferenza, con l'obiettivo di garantire la piena operatività degli Organi istituzionali;

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582

- pertanto, si è proceduto, con Determinazione a contrarre del 09 Marzo 2020 (Prot. D20/1496) ad affidare la fornitura di un sistema di videoconferenza, comprensivo di licenza CISCO triennale, Monitor 4K Ultra HD 55", videocamera e microfono integrato, sistema di registrazione, comprensiva del relativo servizio di installazione, configurazione e manutenzione triennale, alla società "FEDAM TECHNOLOGY S.r.l." (C.F./P.IVA: 0687421005) per un importo complessivo pari ad € 14.160,00 (quattordicimilacentosessanta/00) al netto di IVA al 22%, oltre spese di trasporto per € 50,00 (cinquanta/00) al netto di IVA di legge;
- è stato generato per la suddetta procedura lo SMART CIG: Z7C2C2165EF, per un importo indicato in acquisizione pari ad € 14.210,00 (quattordicimiladuecentodieci/00);
- dagli esiti derivanti dai primi test d'uso, condotti sul sistema di videoconferenza in fase di installazione, è emersa l'esigenza di integrare la fornitura prevista, mediante l'installazione di un ulteriore monitor a parete;
- la presente fornitura è complementare ed integrativa alla piena realizzazione del sistema di videoconferenza, affidato con contratto del 10 Marzo 2020 (Prot. D20/1556) in corso di esecuzione;
- ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *"la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;
- l'offerta economica del 17 Aprile 2020 (Prot. D20/3521) formulata dalla "FEDAM TECHNOLOGY S.r.l." per la fornitura di n. 1 (un) Monitor 4K Ultra HD 75" con wi-fi, comprensiva del relativo servizio di installazione, configurazione e test, lasciando inalterata ogni altra condizione del contratto originario, è per un importo complessivo pari ad € 1.798,00 (millesettecentonovantotto/00) al netto di IVA al 22%, oltre spese di trasporto per € 50,00 (cinquanta/00) al netto di IVA di legge;
- l'integrazione economica corrisponde ad un aumento delle prestazioni di cui al contratto originario inferiore al 20% (venti/percento) dell'importo totale contrattuale, rientrante, tra l'altro, nel quinto d'obbligo;
- sussistono, pertanto, i presupposti per procedere all'affidamento della fornitura in oggetto allo stesso Operatore Economico;

Dato atto che

- ai sensi dell'Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del Codice, nel caso di affidamenti diretti (per importi inferiori a 40.000 euro), richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell'ANAC, *“la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- ai sensi dell'Art. ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *“la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;
- l'offerta formulata dall'Operatore Economico corrisponde ad un'integrazione economica per un aumento delle prestazioni di cui al contratto originario, inferiore al 20% (venti/percento) dell'importo totale contrattuale e rientrante, tra l'altro, nel quinto d'obbligo;

Ritenuto

conseguentemente, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto alla società FEDAM TECHNOLOGY S.r.l., in considerazione della presenza a valere sul bilancio del Fondo di adeguato impegno di spesa nel capitolo *“Attività Di Gestione”*, sotto voce *“AG2.2.3 – Apparecchiature elettroniche”* per un importo pari ad € 1.798,00 (millesettecentonovantotto/) al netto di IVA e sotto voce *“AG3.1.2 – Utenze e Servizi”* per un importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00) al netto di IVA

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura di un Monitor 4K Ultra HD 75”, comprensiva del relativo servizio di installazione, configurazione e test, alla società FEDAM TECHNOLOGY S.r.l. (C.F./P.IVA: 0687421005), con sede legale in Via Fontanellato, n. 49 – 00142 (Roma), mediante l'utilizzo del quinto d'obbligo, per un importo complessivo pari ad € 1.798,00 (millesettecentonovantotto/00) al netto di IVA al 22%, oltre spese di trasporto per € 50,00 (cinquanta/00) al netto di IVA di legge;

2. di integrare l'importo indicato per l'acquisizione dello SMART CIG generato per la suddetta procedura;
3. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per consentire l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità previste nel contratto originario.

Il Presidente

Paolo Arena

